

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **60/2016** (ECLI:IT:COST:2016:60)

Giudizio: **GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI**

Presidente: **FRIGO** - Redattore: **GROSSI**

Camera di Consiglio del **24/02/2016**; Decisione del **24/02/2016**

Deposito del **23/03/2016**; Pubblicazione in G. U. **30/03/2016**

Norme impugnate: Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27/11/2012.

Massime: **38782**

Atti decisi: **confl. enti 1/2013**

ORDINANZA N. 60

ANNO 2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Giuseppe FRIGO; Giudici : Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 novembre 2012 (Riparto del contributo alla finanza pubblica previsto dall'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 tra le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano. Determinazione dell'accantonamento), promosso dalla Provincia autonoma di Bolzano con ricorso notificato il

6-11 febbraio 2013, depositato in cancelleria l'11 febbraio 2013 ed iscritto al n. 1 del registro conflitti tra enti 2013.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 2016 il Giudice relatore Paolo Grossi.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 6-11 febbraio 2013 e depositato l'11 febbraio 2013, la Provincia autonoma di Bolzano, in persona del Presidente pro tempore, ha proposto, nei confronti del Governo della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri, conflitto di attribuzione tra enti, chiedendo alla Corte di dichiarare che non spettava allo Stato, e per esso al Ministero dell'economia e delle finanze, adottare - in violazione del principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 della Costituzione, del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., del principio di delimitazione temporale, nonché del Titolo VI del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), ed in particolare degli artt. 75, 79, 103, 104 e 107 - il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 novembre 2012 (Riparto del contributo alla finanza pubblica previsto dall'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 tra le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano. Determinazione dell'accantonamento), accantonando la somma di euro 68.638.854,39 spettante alla Provincia autonoma di Bolzano; e conseguentemente di annullare l'atto impugnato, con le conseguenze di diritto, ivi compresa la restituzione alla Provincia autonoma di Bolzano delle somme accantonate ai sensi del predetto atto;

che la ricorrente premette che i commi 3 e 4 dell'art. 16 del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135 - in relazione ai quali la medesima Regione ha proposto autonomo ricorso in via principale, in trattazione - hanno rispettivamente introdotto una misura predefinita ed a tempo indeterminato di concorso al risanamento della finanza pubblica da parte delle autonomie speciali, accompagnata dalla previsione di un accantonamento di quote di partecipazione ai tributi erariali, indicando, quale criterio predefinito per l'accantonamento, le spese sostenute per consumi intermedi desunte per l'anno 2011 dal SIOPE (ossia dal Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici, gestito congiuntamente dalla Ragioneria generale dello Stato, dalla Banca d'Italia e dall'Istituto nazionale di statistica, attraverso il quale vengono rilevati telematicamente gli incassi e i pagamenti effettuati dai tesoreri di tutte le amministrazioni pubbliche); ed hanno predeterminato un termine perentorio di scadenza per la conclusione dell'accordo sul patto di stabilità, definendo unilateralmente in legge gli obiettivi posti a carico di essa Provincia;

che, ciò premesso, la ricorrente rileva che, con l'impugnato decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze ha stabilito - unilateralmente e a prescindere dal raggiungimento di qualsivoglia accordo - il riparto del contributo alla finanza pubblica, determinando il relativo accantonamento a valere sulle quote di partecipazione ai tributi erariali di ciascuna Regione a statuto speciale e Provincia autonoma; e contesta che sono stati inoltre rideterminati, per l'anno 2012, gli obiettivi del patto di stabilità interno delle autonomie speciali, con previsioni operanti fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui all'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione);

che la ricorrente denuncia, inoltre, l'ingiustizia del criterio preso a riferimento per la ripartizione del contributo, che privilegia le amministrazioni con maggiore spesa indiretta, rispetto a quelle con maggior spesa diretta, come dimostrato dalla differenza del contributo

richiesto ad essa rispetto a quello richiesto alla Provincia autonoma di Trento (euro 38.880.982,14), analoga per dimensioni finanziarie;

che la Provincia autonoma di Bolzano deduce quindi (con ampie argomentazioni): a) l'illegittimità derivata del decreto ministeriale impugnato per illegittimità costituzionale dell'art. 16, commi 3 e 4, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e successive modifiche, per contrasto con il Titolo VI dello statuto speciale, che definisce il quadro della finanza della Regione e delle Province autonome, garantito in particolare dall'art. 75 dello statuto, nonché con il sistema pattizio delle relazioni finanziarie con lo Stato definito negli artt. 79, 103, 104 e 107 dello statuto e con il principio di leale collaborazione; b) l'illegittimità per violazione del principio di delimitazione temporale, trattandosi, in concreto, di misure di contenimento finanziario a tempo indeterminato; c) l'illegittimità per violazione del principio costituzionale di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost. e violazione dell'art. 79 dello statuto, attesa l'unilaterale determinazione dell'accantonamento per l'anno 2013 nei confronti delle autonomie speciali, senza che fosse stata raggiunta la prescritta intesa; d) l'illegittimità per violazione del principio costituzionale di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost. anche in riferimento al principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., per iniquo riparto del contributo fra le Province autonome di Trento e di Bolzano;

che si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, deducendo l'inammissibilità del ricorso e la non fondatezza delle censure, con riferimento ai dedotti profili di l'illegittimità.

Considerato che, con atto notificato il 16 gennaio 2015 e depositato il successivo 20 gennaio, la Provincia autonoma di Bolzano ha rinunciato al ricorso, in ragione di quanto convenuto nell'accordo tra il Governo, la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza pubblica, sottoscritto il 15 ottobre 2014;

che a tale rinuncia il Presidente del Consiglio dei ministri ha dato formale adesione, come da delibera del Consiglio dei ministri in data 28 gennaio 2016;

che, ai sensi dell'art. 25, comma 5, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita dall'accettazione della controparte costituita, comporta l'estinzione del processo (ex multis, ordinanze n. 259 del 2015 e n. 75 del 2013).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 2016.

F.to:

Giuseppe FRIGO, Presidente

Paolo GROSSI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 marzo 2016.

Il Cancelliere

F.to: Roberto MILANA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.